



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 9 marzo 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 marzo 2017³.

9 marzo 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 59 e 83

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
59. Regolamento (UE) n. 206/2010	Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/384, GU L 59 del 7.3.2017, pag. 3.
83. Regolamento (UE) 2017/185	Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.